RegioneLombardia
LA GIUNTA

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

CIRCOLARE REGIONALE del 25/07/2013 - N° 16

DC PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

OGGETTO: CIRCOLARE ESPLICATIVA PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 26 E 27 DEL DLGS 14 MARZO 2013, N° 33

In data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

La disciplina in materia di pubblicazione degli atti di attribuzione di vantaggi economici, prima contenuta nell'art. 18 del D.l. n. 83/2012 (Decreto Sviluppo), è stata sostituita dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

Il presente documento redatto nell'ambito di un Tavolo di lavoro con l'apporto della DC Legale, Legislativo, Istituzionale e Controlli, DC Programmazione Integrata e Finanza, DC Organizzazione, Personale e Sistema Informativo, D.G. Presidenza (Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - U.O. Comunicazione - U.O. Coordinamento SIREG e

richiamati con particolare riguardo alle conseguenze e alle responsabilità in caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicità.

1. Atto o presupposto che determina l'obbligo di pubblicazione

Art. 26, comma 1, comma 2 - *Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti*

pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Si ribadisce l'obbligo generale, già previsto dalla legge 241, di **preventiva determinazione** dei **criteri** e delle **modalità** che l'amministrazione si impegna ad osservare per l'adozione di provvedimenti attributivi di posizioni di vantaggio economico a soggetti pubblici e privati.

L'obbligo di stabilire regole certe e conoscibili a priori è a garanzia della trasparenza nell'esercizio del potere discrezionale e garantisce altresì che chiunque vi abbia interesse abbia parità di accesso al concorso per l'assegnazione di risorse pubbliche.

Lo strumento per individuare i criteri e le modalità di attribuzione di posizioni di vantaggio economico varia a seconda della specifica fattispecie (regolamenti, deliberazioni, decreti, bandi, avvisi pubblici).

I **criteri** riguardano essenzialmente la definizione della finalità, della tipologia e dell'entità del contributo, o comunque dell'attribuzione del vantaggio, i settori di intervento, i requisiti che devono possedere gli aspiranti beneficiari, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e **tutto quanto è necessario ad assicurare imparzialità e trasparenza nelle procedure di erogazione.**

Gli aspiranti beneficiari possono essere persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e soggetti privati.

I criteri non solo devono essere predeterminati, ma anche diffusamente conoscibili; a questo proposito, l'art. 26, comma 1 ne afferma l'obbligo di pubblicazione.

Si fa richiamo alla "*concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere*".

Di norma per **sovvenzione** si intende l'erogazione di una somma di denaro o di altra utilità suscettibile di valutazione economica, con o senza obbligo di restituzione a carico del beneficiario, per **contributo** si intende invece l'aiuto che l'ente concede per la copertura di parte dei costi connessi alla realizzazione di un'attività che si vuole incentivare attraverso forme di compartecipazione pubblica, per **sussidio** l'erogazione di somme a fondo perduto generalmente attribuito per finalità assistenziali.

In ogni caso, ciò che importa, non è la qualificazione giuridica dell'attribuzione, **ma la sussistenza di utilità o accrescimento patrimoniale riconosciuta a favore del destinatario del provvedimento.**

Il **destinatario del provvedimento** di concessione può essere una **persona fisica/giuridica**, un **ente pubblico** oppure un soggetto **privato.**

L'art. 26, comma 2 obbliga a pubblicare gli atti di concessione d'importo superiore a 1000 euro.

Gli atti di concessione ricompresi in questa ampia categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire attribuzioni economiche non legate a controprestazioni.

Gli obblighi di pubblicazione oggetto dell'art. 26 non si applicano pertanto alle spese effettuate tramite la procedura della cassa economale o relative a contratti pubblici di lavori servizi e fornitura, rispetto ai quali l'art. 37 del D. Lgs. 33 rinvia al Codice degli appalti.

L'atto di erogazione/liquidazione deve essere preceduto dalla determinazione e dalla pubblicazione dei criteri che vincolano l'attività dell'Amministrazione, nonché dalla pubblicazione degli atti di concessione se di importo superiore a 1000 euro.

Gli atti di concessione sono quindi soggetti a pubblicazione anche laddove non contengano scritture contabili ovvero quando provvedano ad impegnare e/o contestualmente a liquidare la spesa.

2. Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione

Art. 26, comma 3 - *La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*

La pubblicazione è condizione legale di efficacia del provvedimento che dispone concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Pertanto, in presenza di una pluralità di provvedimenti, che nell'arco dell'anno solare

l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.

A tal fine si avvieranno al più presto ulteriori adeguamenti tecnici al fine di poter ottemperare agli obblighi di pubblicità con strumenti e modalità efficienti.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale l'amministrazione è comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, anche se emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d. lgs. 33/2013, quando le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi alla normativa.

Qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni. Le indicazioni operative saranno pubblicate nell'apposita sezione del portale intranet.

Se non si provvede a pubblicare il provvedimento che individua i criteri e le modalità e il provvedimento che dispone la concessione non è possibile darvi esecuzione (pubblicazione quale condizione legale di efficacia).

Per potere dare esecuzione all'atto di concessione, **la pubblicazione deve essere altresì completa** secondo le indicazioni date dall'art. 27 del D.Lgs. 33/2013.

Indicazioni per la redazione degli atti di concessione e di liquidazione della spesa

- Nelle **premesse di ogni atto di concessione** occorre richiamare l'atto di individuazione dei criteri e la relativa pubblicazione.

- Nel **dispositivo di ogni atto di concessione** di importo superiore a 1000 euro, si dovrà obbligatoriamente indicare, a seconda del caso che ricorre, le seguenti diciture:

" *di attestare che la pubblicazione ai sensi degl artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 non è avvenuta in quanto la somma erogata con il presente atto non rientra nell'ambito di applicazione della citata norma* "

" *di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013"*

- Nel **dispositivo di ogni atto di liquidazione della spesa** (decreti e note di liquidazione) di importo superiore a 1000 euro, si dovrà obbligatoriamente indicare, a seconda del caso che ricorre, le seguenti diciture:

"di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013"

" *di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n°*"

La dicitura verrà proposta in automatico nei modelli di atto.

In caso di mancata pubblicazione, la Ragioneria restituirà gli atti senza registrazioni contabili al Dirigente responsabile dandone contestuale comunicazione al Direttore di Funzione Specialistica – Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e al Direttore di Organizzazione, Personale e Sistema Informativo, nonché al Direttore Centrale/Generale di riferimento.

Per le verifiche di competenza la Ragioneria adotta modalità operative tese a garantire l'impegno di spesa, la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento in base ad adeguata documentazione a corredo degli atti di spesa.

3. Soggetto obbligato ad eseguire la pubblicazione e responsabilità

L'art. 6 della legge 241/1990, richiamato dall'art. 9 della legge regionale n. 1/2012 in materia di procedimento amministrativo, indica fra **i compiti del responsabile del procedimento** sia la cura della comunicazione, delle **pubblicazion**i e delle notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti.

Nella organizzazione regionale il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura organizzativa competente ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento oppure a proporne l'adozione alla Giunta Regionale o ad altro organo politico competente e al quale spetta la responsabilità dell'istruttoria.

Pertanto il dirigente della struttura organizzativa competente ad adottare il provvedimento concessorio ha altresì la responsabilità di disporre la pubblicazione del medesimo atto, in assenza della quale, non si potrà dare esecuzione all'atto e procedere alla liquidazione/pagamento.

La mancata, l'incompleta o la ritardata pubblicazione è **rilevata dal Direttore Generale / Centrale per l'esercizio di poteri sostitutivi** nei confronti del dirigente responsabile, dandone comunicazione al Direttore di Funzione Specialistica – Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e al Direttore di Organizzazione, Personale e Sistema Informativo.

In caso di mancata o incompleta pubblicazione, il provvedimento concessorio, non può essere portato ad esecuzione, cosicché se si procedesse all'erogazione, l'amministrazione dovrebbe poi procedere al recupero delle risorse indebitamente liquidate.

La mancata, l'incompleta o ritardata pubblicazione può essere fatta valere anche dal destinatario del provvedimento.

Il destinatario del provvedimento potrebbe altresì fare valere il danno che derivi dalla ritardata pubblicazione.

La violazione dell'obbligo di pubblicazione può pertanto rilevare sotto il profilo della responsabilità amministrative, patrimoniale e contabile

4. Individuazione delle informazioni e dei documenti da pubblicare

Art. 27 comma 1 - *La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:*

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

L'obbligo di comunicazione può considerarsi assolto solo se la pubblicazione è completa.

La pubblicazione completa deve avere per oggetto i dati e le informazioni specificate dall'art. 27, comma 1, D.lgs. 33/2013.

5. Luogo delle pubblicazione

Art. 27 comma 2 *Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola* amministrazione.

Le informazioni e i documenti relativi a concessioni o comunque attribuzioni di vantaggi economici devono essere riportati sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente secondo le indicazioni tecniche rese disponibili nel portale intranet.

Pertanto, prima di assumere qualunque atto di liquidazione di spesa **occorre** provvedere alla pubblicazione dell'atto concessorio (titolo legittimante), oltre che dei criteri, e **verificare che la stessa sia stata effettuata sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.**

6. Durata della pubblicazione

L'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Come previsto dall'art. 9 comma 2 del D.lgs. 33/2013, alla scadenza del termine della durata d'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8 comma 3 , i documenti le informazioni e i dati sono conservate e rese disponibili in distinte sezioni del sito di archivio nella sezione "Amministrazione Trasparente".

7. Disposizioni in tema di trattamento di dati personali e/o sensibili

Art. 26 comma 4 - È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

L'adempimento degli obblighi di pubblicazione va garantito nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza prestando attenzione ai principi di proporzionalità, pertinenza, necessità e non eccedenza.

Si suggerisce pertanto di non riportare le seguenti informazioni se collegate al dato identificativo:

- titoli erogazione di benefici (es attribuzione borse studio a portatori handicap o social card ad anziano non autosufficiente),
- criteri di attribuzione (es punteggi attribuiti con indicazione "indici di autosufficienza),
- destinazione contributi erogati (es contributo in struttura sanitaria oncologica o contributo a donne che hanno subito violenza).

8. Precisazioni in relazione all'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione

Sono soggette all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 26 le **Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/200**1 (art. 11, comma 1 D.lgs. 33/2013).

Sono soggette agli obblighi di pubblicazione anche **le società pubbliche limitatamente alle attività di pubblico interesse** (art. 11, comma 2 D.lgs. 33/2012).

Anche gli **Enti e le Società del Sistema regionale** sono soggetti agli obblighi di pubblicazione (art. 11 d.lgs 33/2013 e art. 1, comma 16, L. 190/2012).

Nel caso degli enti del sistema, occorre distinguere i seguenti casi:

- se gli interventi sono concessi o deliberati su fondi propri dell'ente, spetta all'ente del sistema pubblicare i relativi dati;

- se gli interventi di agevolazione sono deliberati dall'ente del sistema, ma si tratta di fondi regionali per i quali RL ne ha delegato la concessione all'ente, spetta all'ente

pubblicare tutte le informazioni relative ai beneficiari finali che hanno ottenuto erogazioni a valere sul fondo stesso;

- se l'agevolazione è a valere su fondi regionali gestiti dall'ente del sistema, ma concessi da Regione, la pubblicazione dei dati concernenti i beneficiari finali spetta agli uffici regionali.

Non sono soggette a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013 i trasferimenti, l'erogazione di risorse a favore degli enti del sistema destinate all'esercizio delle loro funzioni.

Nel caso di **soggetti privati** che provvedono (come intermediari) all'attribuzione di agevolazioni con risorse di Regione, **la pubblicazione è a cura degli uffici regionali.**

L'atto che regola i rapporti con il soggetto intermediario disciplinerà anche gli aspetti relativi all'obbligo di pubblicazione (trasmissione e aggiornamento dei dati).

9. Indicazioni operative per la pubblicazione (Giunta Regionale)

L'art. 7 del del D.lgs. n. 33/2013 prevede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente debbano essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale.

A tal fine per la pubblicazione delle informazioni previste dagli artt. 26 e 27, è stata predisposta un'apposita applicazione per l'inserimento dei dati e dei documenti da pubblicare sul **portale Opendata lombardia.** Sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici" ci sarà un link verso il portale Opendata per consentire la consultazione dei dati.

Per la richiesta delle credenziali di accesso, per gli aspetti organizzativi e per le informazioni sull'utilizzo dell'applicativo è possibile consultare le indicazioni riportate sul **portale intranet nella sezione dei Sistemi Informativi.**

Le specifiche tecniche verranno declinate in modo dettagliato con atti successivi.